



Comune di Tarzo
Provincia di Treviso - Via Roma, 42 - cap. 31020

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE

**STRALCIO RELATIVO ALLA GESTIONE E ALL'USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI, ALLA GESTIONE POTATURE E
BIOMASSE.**

**COMUNI DELLA DOCG CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE**

INDICE

Sezione A – Gestione Potature e Biomasse	pag. 03
Art. 1/A – Accensione Fuochi.....	pag. 03
Art. 2/A – Gestione delle biomasse vegetali.....	pag. 05
Sezione B – Uso e gestione Prodotti Fitosanitari	pag. 06
Art. 1/B – Definizioni.....	pag.06
Art. 2/B - Campo di applicazione.....	pag. 08
Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria.....	pag. 08
Art. 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	pag. 09
Art. 5/B - Vendita di prodotti fitosanitari	pag. 09
Art. 6/B - Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati	pag. 09
Art. 7/B - Acquisto di prodotti fitosanitari	pag. 10
Art. 8/B - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole.....	pag. 10
Art. 9/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	pag. 10
Art. 10/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata.....	pag.17
Art. 11/B - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi.....	pag. 18
Art. 12/B - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti.....	pag. 19
Art. 13/B - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti	pag. 21
Art. 14/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.	pag. 21
Art. 14/B bis – Accesso ai fondi privati.....	pag. 22
Art. 15 – Sanzioni.....	pag. 22
Art. 16 - Revisione e aggiornamento.....	pag. 23
Allegati.....	pag. 24

SEZIONE A - Gestione Potature e Biomasse

Art. 1/A - Accensione di fuochi

1. Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteo-climatiche e orografiche sfavorevoli presenti nell'area della DOCG Conegliano - Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di fondo di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n.1787/2004 e D.M. n.5706/st del 2004), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370¹. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso, prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali.
2. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e in conformità alla D.G.R.V. n.122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dall' Unità Locale Socio Sanitaria ULSS 2 competenti nella Provincia di Treviso², è facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali così come previsto al precedente comma 1, in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli. Considerato che gli agenti inquinanti si concentrano maggiormente nel semestre freddo, indicativamente dal 1° ottobre al 31 marzo, con il conseguente rischio per la salute umana e per l'ambiente, l'attività di bruciatura in deroga, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose potrà avvenire:
 - in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
 - sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);

¹ Dec Cons. Region. 57/2004 – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
D.M. 16/01/2004 n. 44 "Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 2130/2012 "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera – nuova zonizzazione del territorio regionale";
D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674;

² D.G.R.V. n. 122 del 10 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione di residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
Parere ULSS 2 del Veneto trasmesso dalla Provincia di Treviso;

- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
3. L'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
 4. La dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è facoltà di ogni Amministrazione comunale interessata, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
 6. È facoltà di ogni Amministrazione comunale applicare i commi 2 e 3 del presente articolo attraverso ordinanza sindacale.
 7. La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 8. Fuori dai casi previsti dai precedenti commi 2 e 5, la bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
 9. Nei casi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia.
 10. La bruciatura nei casi di cui ai commi 2 e 5 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di "massima pericolosità incendi".
 11. Il proprietario del fondo o il conduttore, nei casi di cui ai commi 2 e 5, deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
 12. Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 2/A - Gestione delle biomasse vegetali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 387/2003, che testualmente riprende la Direttiva 2001/77/CE, si definisce biomassa "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani."
2. La biomassa vegetale come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silvicolture, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, può essere considerato "combustibile" e rientra nella definizione delle "biomasse" contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Nei casi previsti dal D.M. 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.
6. Ad integrazione e supporto del presente articolo, si allega la ricerca denominata "Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)", condotta dall'Università degli Studi di Padova - TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, concernente un apposito studio sulla tematica delle biomasse presenti nell'area della denominazione "Conegliano - Valdobbiadene".

SEZIONE B – Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 1/B – Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
2. Si definiscono "Prodotti Fitosanitari" (PF) quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento CE n. 1107/2009, applicabile anche a coformulanti e coadiuvanti), destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

In base all'attività svolta, i gruppi principali di PF sono: fungicidi, insetticidi, acaricidi, molluschi, nematocidi, rodenticidi, erbicidi, fitoregolatori, fisiofarmaci repellenti e modificatori del comportamento.

3. Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei PF usati o dei loro metaboliti nell'ambiente.
4. Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metaboliti che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
5. Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l'accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
6. Si definiscono "irroratrici" le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture

erbacee;

- b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si definiscono "aree di protezione", le aree sensibili, tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
8. Si definiscono "aree specifiche", con riferimento alla tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio, che devono essere preservate dalla contaminazione da PF, le seguenti:
- aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Reg. CE 1107/2009, art. 3) tra cui parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di attrezzature ed impianti, orti urbani e sociali;
 - aree Siti Natura 2000 e le aree naturali protette;
 - aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad esse accessibili.
9. Si indicano, tra le "aree specifiche" frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche e private, i parchi e i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le piste ciclopedonali, le zone di interesse storico - artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti alla coltura trattata.
10. Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.
- Sono esclusi dai corpi idrici:
- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;

- c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.
11. Si definisce deriva da prodotti fitosanitari, il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene distribuito.

Art. 2/B - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) e gli utilizzatori non professionali di PF delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti (per produzione sia da reddito che da autoconsumo).
3. L'utilizzo dei PF in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'azione nazionale (PAN punto A.5.6.1) (art. 6 del D.Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014). Specificamente vengono definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.
4. Per l'utilizzo di PF in aree extra agricole, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1 comma 8 si seguono le disposizioni indicate all'art. 9 e comma 13 del presente regolamento.

Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare alla Direzione Regionale Agroambiente, caccia e pesca - Unità Organizzativa Fitosanitaria, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è sempre obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria indipendentemente dai modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, caccia e pesca - Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.);
 - c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione del trattamento.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo. sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.

Art. 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Organizzativa Fitosanitario, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 5/B - Vendita di prodotti fitosanitari

La vendita di PF è regolamentata dal D. Lgs n. 150/2012, ARTT. 8, 10 e 16 e dal D.M: 22 gennaio 2014 – Piano d'Azione Nazionale (PAN), azione A.1. (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 6/B - Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati

Per la gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006 parte IV e s.m.i. (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 7/B - Acquisto di prodotti fitosanitari

L'acquisto di PF, è regolamentato dal D.Lgs. n.150/2012, art. 9 (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale). I PF possono essere acquistati solo presso i rivenditori.

Art. 8/B - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

Per il trasporto dei PF e la conservazione dei PF (e dei concimi) nelle aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).

Art. 9/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

1. A partire dal 1° gennaio 2014, gli utilizzatori professionali di PF, devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria, quali:
 - a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni; anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
 - b) utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
 - c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
 - d) uso di PF che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
2. L'utilizzo dei PF è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di PF.
3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella SDS del PF.
4. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
5. E' vietato l'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
 - a) Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - b) Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (ex R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) ovvero indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.
6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con

conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

7. E' fortemente raccomandato avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e quando previsto in etichetta. Per gli obblighi di segnalazione preventiva, si rimanda al successivo art. 14 comma 2.
8. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.
9. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
10. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei PF è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e per la protezione dell'ambiente ed in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.
11. E' vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
12. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i PF non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
13. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 1 comma 9 del presente Regolamento, e in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari.

Nella fascia di 45 mt dai confini della fascia di rispetto si conferma il divieto dell'uso di PF classificati T+, T e Xn, ovvero PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H340, H341, H350 e relative combinazioni (H350i), H351, H360 e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, H370, H372. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con scopi di ricerca e sperimentazione. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di PF in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.

14. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):
- a) Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
 - b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
 - c) irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
 - d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 nel secondo periodo;
 - e) Entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:
 - Verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare;
 - con macchine a ventilatore spento,
 - con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
 - manualmente,
 - con macchine recuperatrici (a tunnel).
 - f) Il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto o dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche

- riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k;
- g) In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
- h) In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche o di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.
- i) Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:
- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
 - uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
 - orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
 - non effettuare trattamenti in presenza di vento;
 - non effettuare trattamenti nelle ore più calde.
- j) In tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri.
- k) in riferimento a quanto previsto nel successivo art. 11, per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 commi 20 e 21, art. 11 commi 4 e 5 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 14.

Valori espressi in metri

Tipo d'irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	trattam. al bruno o vegetaz. ridotta ³	con vegetazione piena (dopo il 20 maggio) ⁴
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche

³ Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia prima del 20 maggio.

⁴ Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia dopo il 20 maggio.

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 14 e art. 11.

Valori espressi in metri

Tipo d'irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	Fascia di rispetto con terreno	Fascia di rispetto con vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
<i>OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE</i> dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 4)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 5)	norma specifica	norma specifica

15. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
16. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
17. E' fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica⁵.

⁵ È facoltà dell'Amministrazione comunale individuare puntualmente attraverso specifica Deliberazione di Giunta Comunale, l'elenco delle strade di pubblico passaggio.

18. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.
19. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
20. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
21. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate dagli artt. 15 e 16 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.
22. L'irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione del Veneto.
23. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
24. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
25. L'utilizzatore professionale deve annotare, nel "Registro dei Trattamenti con Prodotti Fitosanitari", l'utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei PF.
26. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i PF; ha validità

annuale e deve essere conservato per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di PF dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda "E" debitamente compilata da allegare al Registro. Nel caso l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nell'ALLEGATO VII "Indicazioni operative per l'acquisto e l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari" le informazioni e la modulistica necessaria.

27. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto al sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
28. Sono esonerati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, o in giardini familiari.
29. E' vietato l'uso di PF negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o della competente Unità Organizzativa Fitosanitari Regionale.
30. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Art. 10/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano-Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, per ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti fitosanitari effettivamente necessari.
2. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 11/B - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. Dal 1° gennaio 2019 non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva a base di Glifosate su tutte le colture tanto erbacee quanto arboree ovvero seminativi, frutteti e vigneti.
2. È consentito l'uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva diversa dal Glifosate solo su seminativi, e nel caso di frutteti e vigneti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Limitatamente al piede della pianta nei frutteti e vigneti giovani fino al terzo anno di età,
 - b) frutteti e vigneti in aree di pendenza dove non risulta possibile l'utilizzo di mezzi meccanici,
 - c) nei limitati casi di cui ai punti precedenti, non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
 - Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (ex R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 ovvero con indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.
 - d) in tutte le colture è consentito l'utilizzo di erbicidi di origine naturale e biologica.
3. Nei casi di cui al comma 2, durante l'utilizzo, la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.
4. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
5. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque

sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

6. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 7 giorni, nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui al D.Lgs. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4, auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti con Prodotti Fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto al disponibile al sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesafitosanitaria>).
7. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
8. In riferimento a quanto previsto ai punti a) e b) e specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento⁶.
9. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 comma 13 e 14 del presente regolamento (vedi Tab. 2)⁷.

Art. 12/B - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei PF con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
5. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere

⁶ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio di erosione e ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

⁷ L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura" costituito da sostanza organica.

raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

6. L'approvvigionamento di acqua per il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da PF e da altre sostanze nocive.
7. Per la preparazione della miscela antiparassitaria è comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana.
8. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
9. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
10. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.
11. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
12. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei PF nel territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico). Il controllo deve essere eseguito presso i centri autorizzati: è obbligatorio conservare la documentazione rilasciata dal Centro Prova (Attestato di funzionalità).

Art. 13/B - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con PF e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del PF.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti.
4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 14/B bis – Accesso ai fondi privati

1. Ogni accesso ai fondi privati che sia in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzato dal proprietario o conduttore.
2. E' vietato attraversare terreni, capezzagne, sentieri e strade agricole e campi privati, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e qualsiasi mezzo motorizzato in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 15 – Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale, dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
4. Per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ad eccezione dell'art. 9 comma 20 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come stabilito dalla L.R. 23/1994, art. 9, comma 4.
5. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente, individuate ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista;
6. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla sezione B, il decreto legislativo n. 150/2012, all'art. 24 prevede per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) le seguenti sanzioni per:
 - a) acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo": salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00.
 - b) mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00.
 - c) mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle

aree specifiche di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00.

d) mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti: salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti così come stabilito dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

7. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 674 Codice Penale, e delle altre norme penali poste a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

Art. 16 - Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO I: Vendita di prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati, acquisto di prodotti fitosanitari, trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole.
- ALLEGATO II: Glossario.
- ALLEGATO III: Classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze.
- ALLEGATO IV: Lettura della etichetta dei prodotti fitosanitari e della scheda di sicurezza.
- ALLEGATO V: Glossario macchine irroratrici.
- ALLEGATO VI: Fac simile cartello trattamento fitosanitario.
- ALLEGATO VII: Indicazioni operative relative all'acquisto utilizzo e utilizzo dei Prodotti Fitosanitari per gli utilizzatori professionali.

